

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 17

Adunanza 29 aprile 2014

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE – VARIANTE PARZIALE N. 31 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 308 – 14427/2014

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

Sono assenti gli Assessori ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE e IDA VANA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Villafranca Piemonte:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 05-05293 del 18/02/2002, modificato con le Varianti Strutturali approvate con deliberazione G.R. n. 18-11682 del 09/02/2004 e con deliberazione G.R. n. 17-5256 del 12/02/2007;
- ⇒ ha approvato con le deliberazioni di C.C. n. 42 del 28/07/2005, n. 58 del 27/10/2011 e n. 74 del 06/10/2012 tre Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 16 del 06/03/2014, il progetto preliminare della Variante parziale n. 30 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del 5° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla L.R. n. 3/2013;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 17 del 22/03/2014, il progetto preliminare della Variante parziale n. 31 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del 5° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla L.R. n. 3/2013, che ha trasmesso alla Provincia, in data 05/04/2014 (pervenuto il 09/04/2014), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;

(Prat. n. 021/2014);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 4.763 abitanti al 1971, 4.707 abitanti al 1981, 4.746 abitanti al 1991, 4.788 abitanti nel 2001 e 4.825 abitanti nel 2011 dati che confermano un andamento demografico in aumento in particolare nell'ultimo decennio;
- ≡ superficie territoriale pari a 5.077 ettari di pianura, di cui, 5.052 ettari con pendenze inferiori al 5% e 27 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la capacità d'uso dei suoli si evidenziano 2.181 ettari appartenenti alla "*Classe I*" e 1.595 ettari appartenenti alla "*Classe II*", pari al **31%** dell'intero territorio comunale;
- ≡ è compreso nell'Ambito 14 di approfondimento sovracomunale "Pianura Pinerolese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ≡ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "centro storico di tipo C di media rilevanza regionale";
- ≡ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2 (art. 22);
- ≡ sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ≡ infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 139 di *Villafranca*, 150 di *Madonna degli Orti*, 151 di *Campiglione Fenile* e 153 di *Babano*;
 - è interessato dalle previsioni di un Accordo di Programma, sottoscritto il 21/01/2004, dalla Regione Piemonte, dalle Province di Torino e Cuneo, per la realizzazione di un nuovo collegamento Villafranca - Cardè e per le opere di allargamento e sistemazione stradale della S.P. 139 tra Airasca e Villafranca;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 4 con i Comuni di Osasco, Garzigliana, Macello, Vigone, Pancalieri, Lombriasco, Carignano, Campiglione Fenile e Cavour, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è attraversato dal fiume Po, dal Torrente Pellice dal Torrente Cantogno;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Bealera Via Vecchia, Bealera Sterpissone Nero e Rio Sterpissone Bianco;
 - in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con la D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244, circa 1603 ettari del territorio sono soggetti a dissesti areali;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 2.158 ettari di territorio (circa il **43%**) nonché la previsione di un "*limite di progetto*" di 2.000 metri di lunghezza;
- ≡ per quanto riguarda la tutela ambientale si segnala:
 - l'Area Protetta Regionale Istituita della *Fascia Fluviale del Po: Riserva naturale speciale della confluenza del Pellice* che interessa 484 ha di territorio comunale, 98 dei quali sono altresì ricompresi nel Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) distinto con la sigla IT1110015, denominato "*Confluenza Po-Pellice*";

- è altresì interessato dai Biotopi – Direttiva 92/42 CEE "HABITAT" denominati "Zona Umida di Zucchea" e "Bosco di Vigone" distinti, rispettivamente con le sigle BR 10072 e BR 10078;
 - si evidenziano, dal PTC2, 1639 ettari di fasce perifluviali e 652 ettari di Corridoi di connessione ecologica;
- ≡ è classificato sismico in **zona 3**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e la D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 17 del 22/03/2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al Piano vigente:

- vengono recepiti i contenuti della Variante parziale n. 28 avente ad oggetto la perimetrazione della vasca di laminazione, in quanto le Norme e le Cartografie del Piano non erano state aggiornate con la precedente Variante urbanistica, nonostante la sua approvazione con D.C.C. n. 74/2012;
- analogamente con il punto precedente anche per l'ambito *PN12* "Aree produttive o terziarie di nuovo impianto" viene integrato l'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione recependo le relative prescrizioni presenti nella Variante parziale n. 28. Inoltre, con la presente Variante, vengono precisati alcuni aspetti procedurali legati all'opera di difesa;
- il cambio di destinazione d'uso ai fini residenziali della volumetria al piano terra di un fabbricato esistente attualmente destinato a ristorazione, contraddistinto con l'acronimo *TCB* "Aree turistico-ricettive confermate", mantenendo invariata la capacità insediativa residenziale dell'ambito;
- riclassificare con destinazione agricola la zona omogenea *TCB* "Aree turistico-ricettive confermate" per una superficie catastale di 10.360 mq e la ridefinizione del confine dell'ambito *PN12* "Aree produttive o terziarie di nuovo impianto" con conseguente aumento della superficie di 850 mq;
- le aree riservate ai Servizi *SP (V8, P11, SMA2, SM2)* essendo ricomprese all'interno della vasca di laminazione individuata a salvaguardia del territorio da esondazioni vengono rilocalizzate in terreni di proprietà comunale poste tra il cimitero comunale e il palazzetto polifunzionale, a parità di superfici territoriali;
- la correzione di un errore grafico; in particolare trattasi dell'area a Servizi che ospita il Palazzetto polivalente, negli elaborati grafici in scala 1:5000 individuato come ambito con destinazione agricola;
- con la modifica all'art. 4 "Definizione" punto 1-14 "Insediabilità" delle N.T.A. l'amministrazione Comunale intende "congelare" la capacità insediativa residenziale, produttiva, direzionale, commerciale, turistico-ricettiva per conservare le capacità edificatorie del piano vigente;
- la correzione di un errore materiale per coordinare la rappresentazione grafica dell'area cimiteriale delle tavole B "Progetto di Piano del Territorio extraurbano, settore nord" con D "Progetto di Piano del Territorio extraurbano, settore sud";

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, la deliberazione C.C. 17 del 22/03/2014 di adozione della Variante:

- " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere, e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
 - **non** contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d),.....riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi dell'undicesimo comma del citato articolo della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. 17 del 22/03/2014 di adozione della Variante al P.R.G.C. (nei casi di esclusione dalle procedure di V.A.S.) **non** ".... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione";

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/05/2014;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 15/04/2014;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., che in merito al progetto preliminare della Variante parziale n 31 al P.R.G.C. del Comune di Villafranca Piemonte, adottato con deliberazione C.C. n. 17 del 22/03/2014, non presenta incompatibilità con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Villafranca Piemonte la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to G. Formichella

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta